

Agevolazioni. Norme ripristinate con la legge di stabilità

Società agricole, a regime l'opzione-reddito agrario

ALL'APPELLO

Le Srl con tassazione su base catastale possono esercitare entro oggi la scelta per la trasparenza

Gian Paolo Tosoni

■ Per le **società agricole** è confermata l'opzione per il reddito agrario e riemerge la convenienza della scelta del **regime di trasparenza**.

È definitivo il comma 36 dell'articolo 1, della legge di stabilità 2014 il quale annulla l'abrogazione della opzione per la determinazione del reddito su base catastale per le società a responsabilità limitata comprese le cooperative, in nome collettivo ed in accomandita semplice aventi la natura di società agricola. Si tratta dei soggetti previsti dall'articolo 2, del Dlgs 99/2004 che hanno per oggetto esclusivo l'esercizio delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del Codice civile e che nella denominazione prevedono la dicitura di "società agricola". L'esercizio esclusivo della attività agricola è fatto salvo anche se la società concede in affitto fabbricati e terreni agricoli qualora i ricavi derivanti dalla locazione non superino il 10% dell'ammontare complessivo dei ricavi.

Si ricorda che l'articolo 1, comma 513 della legge 228/2012 aveva abolito la facoltà di opzione per la determinazione del reddito su base catastale per queste tipologie di società con effetto dal 1 gennaio 2013 (agenzia delle Entrate circolare 12/2013), consentendo

alle società già in attività nel periodo di imposta precedente a quello in corso al 1° dicembre 2013 di proseguire applicando la determinazione catastale del reddito fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014. Quindi tutte le società agricole sarebbero rientrate nel regime del bilancio dal 2015.

La legge di stabilità 2014 (la 147/2013) prevede che le norme contenute nei commi 1093 e 1094 della legge 296/2006 (che consentono l'opzione per il reddito agrario) riacquistino efficacia dal 1° gennaio 2014, ovvero, riteniamo, dal periodo di imposta in corso a tale data. Questo significa che le società agricole che hanno iniziato l'attività dal 1° gennaio 2013 (ovvero con il primo periodo d'imposta in corso a tale data), per il primo esercizio dovranno determinare il reddito in base al bilancio. Quindi potranno esercitare l'opzione per il reddito agrario dal periodo di imposta successivo ovvero dal 1° gennaio 2014.

Invece le società agricole in attività almeno dall'anno 2012 potranno continuare a dichiarare il reddito agrario per tutti i periodi di imposta senza soluzione di continuità.

Rivive anche il comma 1094 della legge 296/2006, che pure era stato abrogato dalla legge di stabilità dello scorso anno, pur essendo innocuo sotto il profilo fiscale. Tale disposizione assimila agli imprenditori agricoli le società di persone ed a responsabilità limitata che provvedono alle attività di trasformazione e vendita

dei prodotti ceduti dai soci; in sostanza riguarda quelle che hanno la medesima funzione delle società cooperative. Tuttavia per tali società il reddito imponibile è pari al 25% dei ricavi, percentuale tutt'altro che favorevole.

La certezza dell'applicazione del reddito agrario fa riemergere l'interesse per le società a responsabilità limitata, i cui soci siano tutti persone fisiche e non più di dieci e con ricavi di ammontare non superiore a 5.164.569,00 euro a esercitare l'opzione per il regime della trasparenza fiscale di cui all'articolo 116 del Tuir. Questo regime prevede l'imputazione per trasparenza ai soci del reddito, nella fattispecie quello agrario, ed il vantaggio successivo che la distribuzione degli utili (quelli reali) non rappresenta reddito di capitale per i percipienti. L'opzione per la trasparenza deve essere esercitata entro la fine del primo periodo di imposta ed è vincolante per un triennio; i soci devono comunicare alla società a mezzo lettera raccomandata il loro assenso. Quindi volendo fare decorrere il regime della trasparenza dal 2013 l'opzione deve essere esercitata entro il 31 dicembre, cioè oggi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In sintesi

01 | L'OPZIONE

La legge di stabilità 2014 prevede che le norme contenute nei commi 1093 e 1094 della legge 296/2006 (che consentono l'opzione per il reddito agrario) riacquistino efficacia dal 1° gennaio 2014

02 | TRASPARENZA

L'opzione per la trasparenza deve essere esercitata entro la fine del primo periodo d'imposta ed è vincolante per un triennio. Quindi, volendo far decorrere il regime della trasparenza dal 2013 l'opzione deve essere esercitata entro il 31 dicembre (oggi)

